

COMUNE DI OLGiate OLONA

PROVINCIA DI VARESE

**Regolamento
per l'applicazione
dell'addizionale comunale
all'IRPEF**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- 2) La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle esenzioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
- 3) Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 2

Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

Art. 3

Deliberazione delle aliquote

- 1) Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
- 2) In assenza di nuova deliberazione, le aliquote per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Le aliquote sono fissate nella misura di seguito riportata :

ALiquota UNICA 0,8 %

Art. 4
Esenzioni

- 1) L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 16.000,00
- 2) Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 16.000,00 di cui al comma 1, l'addizionale di cui all' art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota UNICA di cui all' art. 3 del presente Regolamento al reddito complessivo.

Art. 5
Attività di controllo e accertamento

- 1) L'accertamento dell'addizionale è di competenza dell'Agenzia delle Entrate, stante la natura di addizionale relativa all'entrata erariale.

TITOLO II
RISCOSSIONE

Art. 9
Modalità di versamento

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente, gestita direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10
Disposizioni transitorie e finali

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2026